## **ARPAE**

# Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia - Romagna

\* \* \*

## Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2019-1364 del 20/03/2019

Oggetto Adozione di AUA ai sensi del D.P.R. 59-2013 relativa alla

EMILIANA VIVAI per coltivazione, produzione e vendita di piante ornamentali, in S.Giorgio di Piano, via

Provinciale, 18.

Proposta n. PDET-AMB-2019-1408 del 20/03/2019

Struttura adottante Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna

Dirigente adottante STEFANO STAGNI

Questo giorno venti MARZO 2019 presso la sede di Via San Felice, 25 - 40122 Bologna, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna, STEFANO STAGNI, determina quanto segue.



# ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana<sup>1</sup>

#### **DETERMINA**

Oggetto: Adozione di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi del D.P.R. 59/2013 relativa alla ditta EMILIANA VIVAI di BALBONI ROBERTO per l'impianto destinato ad attività di coltivazione, produzione e vendita di piante ornamentali, sito in Comune di S.Giorgio di Piano (BO), via Provinciale, 18.

## Il Funzionario P.O. Unità Autorizzazioni Ambientali

#### **Decisione**

- 1. Adotta l'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA²) relativa alla ditta EMILIANA VIVAI di BALBONI ROBERTO (C.F. BLBRRT68D02D599G e P.IVA 02120110362) per l'impianto destinato ad attività di coltivazione, produzione e vendita di piante ornamentali, sito in Comune di S.Giorgio di Piano, via Provinciale Bologna, 18, che ricomprende i seguenti titoli ambientali:
  - Autorizzazione allo scarico in acque superficiali<sup>3</sup> di acque reflue di dilavamento / di acque reflue industriali {Soggetto competente ARPAE AACM di Bologna}.
- 2. Subordina la validità della presente Autorizzazione Unica Ambientale al rispetto incondizionato di tutte le prescrizioni tecniche, strutturali e gestionali, convogliate nell' **Allegato A** al presente atto, quali parte integrante e sostanziale, pena l'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'ordinamento, con salvezza delle altre sanzioni previste dalla normativa vigente.
- 3. Stabilisce che la presente Autorizzazione Unica Ambientale ha durata pari a **15 anni** dalla data di rilascio del titolo da parte dello Sportello Unico delle Attività Produttive territorialmente competente<sup>4</sup>.

Ai sensi della L.R. 13/2015 a decorrere dal 01/01/2016 le funzioni amministrative della Città metropolitana di Bologna sono state acquisite da ARPAE-SAC di Bologna, denominata dal 01/01/2019 Arpae-Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 59/2013 "Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale.....".

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs.152/2006 Parte Terza e delle D.G.R. 1053/2003, D.G.R. 286/2005 e D.G.R. 1860/2006.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> In conformità a quanto previsto all'art.3 comma 6 del D.P.R. 59/2013.

- 4. Da atto che con la presente Autorizzazione Unica Ambientale sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalla normativa vigente così come gli specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria<sup>5</sup>.
- 5. Obbliga la ditta **EMILIANA VIVAI di BALBONI ROBERTO** a presentare domanda di rinnovo completa della documentazione necessaria, con almeno **6 mesi di anticipo** rispetto alla scadenza<sup>6</sup>.
- 6. Trasmette il presente provvedimento allo Sportello Unico delle Attività Produttive (S.U.A.P.) territorialmente competente per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale<sup>7</sup>.
- 7. Dispone che il presente atto venga pubblicato sul sito web istituzionale di ARPAE alla sezione *Amministrazione Trasparente*.
- 8. Rammenta che avverso il presente provvedimento unico è esperibile, ai sensi del nuovo Codice del Processo Amministrativo, un ricorso giudiziario avanti al Tribunale Amministrativo Regionale di Bologna nel termine di sessanta giorni e, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, nel termine di centoventi giorni, decorrenti entrambi dalla data di notifica o di comunicazione dell'atto o dalla piena conoscenza di esso.

# Motivazione

- La ditta EMILIANA VIVAI di BALBONI ROBERTO (C.F. BLBRRT68D02D599G e P.IVA 02120110362) con sede legale ed impianto in Comune di S.Giorgio di Piano, via via Provinciale Bologna, 18, ha presentato, nella persona di Balboni Roberto, in qualità di titolare, la sottoscrizione digitale e la presentazione telematica della pratica SUAP, al S.U.A.P. Unione Reno Galliera in data 20/11/2019 (Prot. n. 58773) domanda di rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi dell'articolo 3 del D.P.R. 59/2013 per la matrice autorizzazione allo scarico in acque superficiali.
- Il S.U.A.P. Unione Reno Galliera, con propria nota Prot. n. 58904 del 20/11/2018 (pratica SUAP n. 32566/58773/2018), pervenuta agli atti di ARPAE-SAC in data 20/11/2018 al PGBO/2018/27326 e confluito nella **Pratica SINADOC 34221/2018**, ha trasmesso la domanda necessaria al rilascio dei titoli abilitativi richiesti.
- L'ARPAE Servizio Territoriale di Bologna, con nota del 21/02/2019, PG/2019/28503, ha trasmesso parere favorevole ad autorizzare nell'ambito dell'AUA i titoli ambientali, così come descritti al punto 1 della suddetta decisione, richiesti per l'impianto in oggetto.
- Il S.U.A.P. Unione Reno Galliera, con propria nota Prot. n. 17973 del 18/03/2019 pervenuta agli atti di ARPAE-AACM di Bologna in data 19/03/2019 al PG/2019/43650, ha espresso parere favorevole

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Ai sensi degli art. 216 e 217 del T.U.L.S. Approvato con R.D. 27 Luglio 1034, n. 1265.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> In conformità a quanto previsto all'art. 5 comma 1 e comma 2 del D.P.R. 59/20013.

Ai sensi dell'art.4 comma 7 del D.P.R. 59/2013.

ambientale e urbanistico, segnalando il parere favorevole rilasciato dal Consorzio Bonifica Renana con nota prot. n. 985 del 23/01/2019.

• Il referente AUA di ARPAE-AACM, ritenuta esaustiva la documentazione pervenuta, acquisiti i pareri di competenza, ha provveduto a redigere la proposta di adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale ed a quantificare gli oneri tecnico-amministrativi dovuti dal richiedente ad ARPAE<sup>8</sup>. Gli oneri istruttori complessivamente dovuti dal richiedente ad ARPAE ammontano ad € 146,00 come di seguito specificato:

Allegato A - matrice scarico acque reflue XXXXXX in acque superficiali: cod. tariffa 12.02.01.04 pari a
 € 146,00

Bologna, data di redazione 20/03/2019

Il Funzionario P.O. Unità Autorizzazioni Ambientali ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana Stefano Stagni<sup>9</sup>

Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'Amministrazione Digitale" nella data risultante dai dati della sottoscrizione digitale.

L'eventuale stampa del documento costituisce copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l'articolo 3 del D.Lgs. 12 dicembre 1993, n. 39 e l'articolo 3bis, comma 4bis del Codice dell'amministrazione digitale.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> In applicazione della deliberazione del Direttore Generale di ARPAE DEL-2016-66 del 25/05/2016 che ha approvato il tariffario di ARPAE per attività tecnico-amministrative per il rilascio dei titoli abilitativi in materia ambientale.

Firma apportata ai sensi: della Delibera del Direttore Generale di ARPAE n. 112 del 17/12/2018 che da disposizioni in merito alla proroga fino al 30/06/2019 degli incarichi di P.O. in scadenza il 31/12/2018.



# Autorizzazione Unica Ambientale Impianto EMILIANA VIVAI di Balboni Roberto

Comune di S.Giorgio di Piano (BO), via Provinciale Bologna, 18

#### ALLEGATO A

Matrice scarico di acque reflue domestiche e meteoriche in acque superficiali di cui al Capo II del Titolo IV della Sezione II della Parte Terza del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.

## Classificazione dello Scarico

Scarico in acque superficiali (fosso scolo poderale) classificato dal Comune di XXXXXXX (BO) (visto il parere di ARPAE - ST di Bologna), "scarico di acque reflue domestiche" provenienti dall'attività di coltivazione, produzione e vendita di piante ornamentali.

#### Altri scarichi ed immissioni

Dallo stesso stabilimento hanno anche origine i seguenti scarichi nel medesimo fosso ricettore:

• uno scarico di acque meteoriche di dilavamento dei coperti non soggetti a vincoli e prescrizioni ai sensi della D.G.R. 286/2005 e della D.G.R. 1860/2006.

#### Prescrizioni

Si applicano le prescrizioni impartite dal SUAP Unione Reno Galliera, visto anche il parere di ARPAE - ST di Bologna PG/2019/28503 del 21/02/2019, con parere favorevole con prescrizioni tecniche all'autorizzazione allo scarico. Tali pareri sono riportati nelle pagine successive come parti integranti del presente Allegato A al provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale.

Documentazione di riferimento agli atti di ARPAE

Dustine Simedee 24221/20

Pratica Sinadoc 34221/2018

Documento redatto in data 20/03/2019

Argelato
Bentivoglio
Castello D'Argile
Castel Maggiore
Galliera
Pieve di Cento
S.Giorgio di Piano
S.Pietro in Casale
(Provincia di Bologna)





Pratica 32566/58773/2018 SN Prot. n. 17973

**Oggetto:** D.P.R. 59/2013 – Autorizzazione Unica Ambientale

Ditta Emiliana Vivai di Balboni Roberto con sede in San Giorgio di Piano (BO) Via Provinciale Bologna n. 18 P.I. 02120110362

**Vista** la domanda di rilascio di Autorizzazione Unica Ambientale presentata in data 20/11/2018 P.G. n. 58773, dal Sig. Balboni Roberto in qualità di legale rappresentante della ditta Emiliana Vivai di Balboni Roberto con sede e impianto produttivo che svolge attività di coltivazione, produzione e vendita di piante ornamentali in varietà sito nel Comune di San Giorgio di Piano (BO) in Via Provinciale Bologna n. 18 - P.I. 02120110362;

Considerato che tale domanda risulta presentata pr le sottoelencate matrici ambientali:

- Autorizzazione allo scarico di acque reflue con recapito in acque superficiali;

Preso atto, dalla documentazione presentata, che la ditta produce le seguenti tipologie di reflui:

- a) acque reflue domestiche originate dai servizi igienici del magazzino agricolo;
- b) acque meteoriche pluviali raccolte dal coperto del fabbricato in esame;

I reflui idrici, prima dello scarico, subiscono trattamento di depurazione primaria mediante fossa Imhoff, tale refluo così chiarificato confluisce, unitamente alle acque saponose del lavabo e doccia, al sistema di trattamento secondario, quale filtro batterico anaerobico, dichiarato adeguatamente dimensionato al carico organico di **2 Abitanti Equivalenti** (volume utile di massa filtrante dichiarato pari a 1,56 m3 per altezza di massa filtrante di 1,5 m), con recapito finale in fosso di scolo poderale recapitante nello Scolo Calcarata, previo passaggio in proprio pozzetto di Ispezione/campionamento, originando un punto di scarico denominato S1;

Le acque meteoriche del coperto del fabbricato vengono raccolte con due linee acque bianche per essere recapitate al medesimo fosso di scolo poderale, originando altri due punti di scarico: pertanto le acque meteoriche pluviali non confluiscono nel sistema di trattamento dei reflui;

Preso atto che nella relazione tecnica non vengono citate lavorazioni, quali trasformazioni di prodotti e relative attività di lavaggio;

Acquisiti i pareri di:

Comune di San Giorgio di Piano: "favorevole" espresso con nota prot n. 13987 del 26/11/2018; Arpae – Servizio Territoriale - Distretto di Pianura: "favorevole a condizione che: Argelato
Bentivoglio
Castello D'Argile
Castel Maggiore
Galliera
Pieve di Cento
S.Giorgio di Piano
S.Pietro in Casale
(Provincia di Bologna)





1.Il volume utile della fossa Imhoff (volume totale determinato sia dal vano di sedimentazione che di digestione fanghi) sia di almeno 200-250 l/A.E., come previsto all'Allegato V della Delibera Interministeriale 4.2.1977;

- 2. le acque saponose, se separate dalle nere, confluiscano in proprio degrassatore (di volume utile pari ad almeno 50 l/A.E., come specificato in Tabella A della DGR 1053/2003); il refluo in uscita dal degrassatore deve necessariamente confluire in fossa Imhoff, per una sedimentazione primaria, e non essere recapitato direttamente al sistema di trattamento secondario, quale filtro batterico anaerobico;
- 3. Non vengano effettuati lavaggi di mezzi e/o attrezzature sul piazzale, l'area esterna non sia utilizzata per effettuare attività "sporcanti" che possono determinare la formazione di acque meteoriche di dilavamento, ai sensi della DGR 285/2005 e DGR 1860/2006.

Ogni modifica apportata al fabbricato in esame, quale aumento della superficie utile disponibile o variazione della destinazione d'uso che dia luogo ad un aumento del carico organico espresso in Abitanti Equivalenti (AE), rispetto alla situazione autorizzata, dovrà essere comunicata per l'aggiornamento dell'autorizzazione.

Al fine di garantire l'efficienza depurativa del sistema di trattamento dei reflui si dovrà procedere con periodicità almeno annuale alla rimozione della massa filtrante e al contro-lavaggio del filtro batterico anaerobico. La Fossa Imhoff (e l'eventuale pozzetto degrassatore) dovrà essere vuotata con periodicità adeguata, i fanghi raccolti dovranno essere smaltiti attraverso Ditta autorizzata e la relativa documentazione tenuta a disposizione degli Organi di Controllo.' espresso con nota prot n. 34221/2018:

**Visto** il parere idraulico favorevole rilasciato dal Consorzio della Bonifica Renana con nota prot. n. 985 del 23/01/2019;

- Visti:
- il D.Lgs. 152 del 3/04/2006;
- la Delibera di Giunta Regionale n. 1053 del 9/06/2003;
- la Delibera di Giunta Regionale n. 286 del 14/02/2005;
- il Regolamento del Servizio Idrico Integrato;
- le norme generali vigenti, i nulla-osta ed i pareri necessari, richiesti a termini di legge;

Ai sensi del D.P.R. 7 settembre 2010, n. 10: "Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina dello sportello unico per le attività produttive"

Vista la Convenzione per la gestione associata dello Sportello Unico delle Attività Produttive (SUAP) Intercomunale – Prot. N°14058/2008 dell'Unione Reno Galliera.

Visti:

2

Argelato
Bentivoglio
Castello D'Argile
Castel Maggiore
Galliera
Pieve di Cento
S.Giorgio di Piano
S.Pietro in Casale
(Provincia di Bologna)





- il decreto del Presidente n. 17 del 13/8/2018 di nomina a Dirigente ad interim dell'Area Gestione del Territorio della D.ssa Nara Berti;
- il provvedimento n. 12 del 28/12/2017 di conferimento all'Ing. Antonio Peritore di incarico sulla posizione organizzativa del Servizio "Urbanistica" e "SUAP edilizia, ambiente e prevenzione incendi-Sportello pratiche sismiche" e dei Procedimenti di richiesta di contributi per la ricostruzione post-sisma;

Visto l'atto di Delega di funzioni e competenze al Responsabile del Servizio "Urbanistica" e "SUAP edilizia, ambiente e prevenzione incendi-Sportello pratiche sismiche" e dei Procedimenti di richiesta di contributi per la ricostruzione post-sisma Prot. n. 43814 del 16/08/2018;

si esprime, per quanto di competenza, PARERE FAVOREVOLE all'adozione della Autorizzazione Unica Ambientale relativamente al rilascio, vincolata al rispetto delle prescrizioni sopra riportate.

Si precisa inoltre che, la presente autorizzazione è valido solo per le acque, lo scarico e il recapito indicati. Ogni modificazione che si intenda apportare all'attività svolta, allo scarico di cui sopra, al sistema di convogliamento delle acque reflue, *al punto di immissione terminale in fognatura*, dovrà essere oggetto di nuova domanda di autorizzazione.

San Giorgio di Piano, 18/03/2019

# II Responsabile SUAP Antonio Peritore

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'Amministrazione digitale"

D. Lgs. vo 82/2005



Sinadoc n. 34221/2018

S. Giorgio di Piano, 19/02/2019

ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

Via San Felice, 25 - 40122 Bologna

E p.c. SUAP Unione Reno Galliera unione@pec.renogalliera.it

Trasmesso via PEC

**OGGETTO:** ISTANZA A.U.A. – Contributo tecnico per rilascio di autorizzazione allo scarico in acque superficiali. Società Emiliana Vivai di Balboni Roberto via Provinciale Bologna, 18 a San Giorgio di Piano (BO).

Rif.to SUAP Prot. n. 2018/0058904 del 20/11/2018 Pratica n. 32566/58733/2018 SN. Attivazione AACM del 21/11/2018 (e-mail del 18/02/2019).

Vista la domanda di Autorizzazione Unica Ambientale per rilascio di autorizzazione allo scarico inoltrata da Sig. Balboni Roberto, in qualità di proprietario e Titolare della società "Emiliana Vivai di Balboni Roberto" impresa individuale che svolge attività di coltivazione, produzione e vendita di piante ornamentali in varietà, oltre a manutenzione e potatura di parchi e giardini, esaminata la documentazione pervenuta, agli atti Prot. PGBO/2018/0027326 del 20/11/2018, è emerso che la Ditta produce le seguenti tipologie di reflui:

- a) acque reflue domestiche originate nel fabbricato (identificato al Foglio 33 Mappale 550) ad uso magazzino agricolo dal servizio igienico presente (WC con spogliatoio, lavabo e doccia) per i 3 addetti all'attività (fissi o stagionali), che determinano un carico organico cautelativo di 2 Abitanti Equivalenti dichiarati presenti; nell'insediamento risultano presenti altre strutture, quali altro fabbricato ad uso magazzino agricolo e serre, riportati in planimetria della rete fognaria, dettaglio rete fogne Tav. 2 del 5/11/2018, privi di punti di scarico e non oggetto della presente disamina;
- b) acque meteoriche pluviali raccolte dal coperto del fabbricato in esame;
- I reflui idrici, prima dello scarico, subiscono trattamento di depurazione primaria mediante fossa Imhoff esistente (di volume utile totale <u>non specificato</u>, che riceve direttamente la calata nera del WC); tale refluo così chiarificato confluisce, unitamente alle acque saponose del lavabo e doccia, al sistema di trattamento secondario, quale filtro batterico anaerobico, dichiarato adeguatamente dimensionato al carico organico di **2 Abitanti Equivalenti** (volume utile di massa filtrante dichiarato pari a 1,56 m³ per altezza di massa filtrante di 1,5 m), con recapito finale in fosso di scolo poderale recapitante nello Scolo Calcarata, previo passaggio in proprio pozzetto di Ispezione/campionamento, originando un punto di scarico denominato S1;
- Le acque meteoriche del coperto del fabbricato vengono raccolte con due linee acque bianche per essere recapitate al medesimo fosso di scolo poderale, originando altri due punti di scarico: pertanto le acque meteoriche pluviali non confluiscono nel sistema di trattamento dei reflui;
- Preso atto che nella relazione tecnica non vengono citate lavorazioni, quali trasformazioni di prodotti e relative attività di lavaggio;
- Visto che il sistema di trattamento proposto, per consistenza di carico organico paragonabile ad insediamento di tipologia mono/bi-familiare, risulta conforme a quanto indicato nella Delibera di



Giunta Regione Emilia Romagna n. 1053 del 9 giugno 2003;

- Classificato lo scarico come "ACQUE REFLUE DOMESTICHE" ai sensi del Decreto Legislativo n. 152/2006 (Testo Unico Ambientale) e s.m.i. e D.G.R. 1053/2003;

Per quanto sopra esposto si redige il presente contributo tecnico **FAVOREVOLE** al fine del rilascio dell'atto di Autorizzazione Unica Ambientale per la sola matrice esaminata (scarichi idrici), **a condizione che:** 

- 1. Il Volume utile totale della fossa Imhoff (volume totale determinato sia dal vano di sedimentazione che di digestione fanghi) sia di almeno 200-250 l/A.E., come previsto all'Allegato V della Delibera Interministeriale 4.2.1977;
- 2. le acque saponose, se separate dalle nere, confluiscano in proprio degrassatore (di volume utile pari ad almeno 50 l/A.E., come specificato in Tabella A della DGR 1053/2003); il refluo in uscita dal degrassatore deve necessariamente confluire in fossa Imhoff, per una sedimentazione primaria, e non essere recapitato direttamente al sistema di trattamento secondario, quale filtro batterico anaerobico;
- 3. Non vengano effettuati lavaggi di mezzi e/o attrezzature sul piazzale, l'area esterna non sia utilizzata per effettuare attività "sporcanti" che possono determinare la formazione di acque meteoriche di dilavamento, ai sensi della DGR 285/2005 e DGR 1860/2006.

Ogni modifica apportata al fabbricato in esame, quale aumento della superficie utile disponibile o variazione della destinazione d'uso che dia luogo ad un aumento del carico organico espresso in Abitanti Equivalenti (AE), rispetto alla situazione autorizzata, dovrà essere comunicata per l'aggiornamento dell' autorizzazione.

Al fine di garantire l'efficienza depurativa del sistema di trattamento dei reflui si dovrà procedere con periodicità almeno annuale alla rimozione della massa filtrante e al contro-lavaggio del filtro batterico anaerobico. La Fossa Imhoff (e l'eventuale pozzetto degrassatore) dovrà essere vuotata con periodicità adeguata, i fanghi raccolti dovranno essere smaltiti attraverso Ditta autorizzata e la relativa documentazione tenuta a disposizione degli Organi di Controllo.

*Il presente contributo tecnico è stata redatto dal tecnico Cipolli Barbara.*Distinti saluti.

IL RESPONSABILE DEL DISTRETTO METROPOLITANO Dr. Vittorio Gandolfi (Documento firmato digitalmente) Si attesta che il presente documento è copia conforme dell'atto originale firmato digitalmente.